



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 3274

Seduta del 23/06/2020

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
MARTINA CAMBIAGHI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA
STEFANO BRUNO GALLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
SILVIA PIANI
FABIO ROLFI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Fabio Rolfi

Oggetto

AUTORIZZAZIONE AL CONTROLLO DELLA SPECIE STORNO PER PREVENIRE DANNI ALL'AGRICOLTURA MEDIANTE PRELIEVO VENATORIO, NEL PERIODO 1 SETTEMBRE - 31 OTTOBRE 2020, AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 1, LETT. A) DELLA DIR. 2009/147/CE E DEGLI ARTT. 19 E 19 BIS DELLA L. 157/92

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Anna Bonomo

Il Dirigente Roberto Daffonchio

L'atto si compone di 7 pagine

di cui / pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la direttiva comunitaria 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e in particolare l'art. 9, comma 1, lettera a), che consente agli Stati membri di derogare al divieto di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 della stessa direttiva, allo scopo, tra gli altri, di prevenire gravi danni arrecati alle colture;

VISTA la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" redatta dalla Commissione Europea;

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" ed, in particolare, l'articolo 19 che prevede che le regioni, per la tutela delle produzioni agricole, provvedano al controllo delle specie di fauna selvatica e l'art. 19 bis che, in attuazione dell'articolo 9 della Direttiva 2009/147/CE, demanda alle regioni la disciplina dell'esercizio delle deroghe nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sopra citata;

VISTA la legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria";

PRESO ATTO della documentazione pervenuta dagli Uffici Territoriali Regionali Agricoltura Foreste Caccia e Pesca e dalla Provincia di Sondrio, agli atti presso la U.O. Sviluppo di sistemi forestali, agricoltura di montagna, uso e tutela del suolo agricolo e politiche faunistico venatorie, relativa alla quantificazione dei danni causati dalla specie Storno (*Sturnus vulgaris*), dalla quale si evidenzia che l'importo dei danni accertati da parte della specie negli anni dal 2008 al 2019 è pari a € 845.026,93;

RILEVATO dalla documentazione di cui sopra che:

- l'importo complessivo dei danni causati da Storno alle colture agricole, accertati nel corso del 2019, è pari a € 15.969,74;
- nel corso del 2019, le colture maggiormente interessate dai danni sono state vite, melo, olivo;
- i metodi dissuasivi messi in atto sono stati in prevalenza cannoni detonanti a gas e nastri colorati, i quali sono risultati scarsamente efficaci;
- il periodo in cui è stata registrata la maggior concentrazione dei danni è quello compreso tra giugno e ottobre;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DATO ATTO che:

- in determinate aree del territorio della Lombardia, sono presenti rilevanti produzioni di alta qualità, come i vigneti specializzati per la produzione di vini DOC e DOCG (DOP) di particolare pregio e frutteti;
- lo Storno è tra le specie che causa maggiori danni a dette colture, nonostante i metodi di dissuasione adottati;
- nel periodo in cui le colture a rischio sono maggiormente suscettibili di danneggiamento, la popolazione di tale specie risulta particolarmente numerosa in quanto costituita dalla sommatoria di individui adulti, individui giovani dell'anno ed individui in transito-sosta migratoria;

RITENUTO quindi di porre in essere ogni possibile azione al fine di prevenire e ridurre tali eventi dannosi per la salvaguardia della produzione vitivinicola e frutticola relativamente alle aree coinvolte, autorizzando il controllo dello storno mediante prelievo venatorio da parte di cacciatori autorizzati, allo scopo di prevenire e limitare l'incidenza dei danni alle attività agricole, utilizzando la possibilità di deroga prevista dall'art. 9, comma 1, lett. a) della Dir. 2009/147/CE;

DATO ATTO che il controllo riduttivo tramite abbattimenti, previsto dall'art. 19 della l. 157/92, può essere effettuato solo laddove venga verificata l'inefficacia di metodi ecologici di prevenzione dei danni;

PRESO ATTO di quanto riportato nella "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" dove, al punto 3.5.11, viene richiamata, in assenza del danno visibile, la necessità di far riferimento all'esperienza passata per dimostrare la sussistenza di forti probabilità che il danno si verifichi;

DATO ATTO che l'art. 19 bis della legge 157/92, al comma 3, prevede che le deroghe previste dall'art. 9 della direttiva 2009/147/CE siano adottate sentito l'ISPRA e che l'intenzione di adottare un provvedimento di deroga che abbia ad oggetto specie migratrici debba, entro il mese di aprile di ogni anno, essere comunicata ad ISPRA, il quale si esprime entro e non oltre quaranta giorni dalla ricezione della comunicazione;

RICHIAMATA la Comunicazione alla Giunta dell'Assessore Rolfi nella seduta del 12/05/2020 avente ad oggetto" Art. 19bis Legge 157/92 Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della Direttiva 2009/147/CE";



Regione Lombardia

LA GIUNTA

ATTESO che, con nota n°. M1.2019.083020 del 16/04/2020, Regione Lombardia ha comunicato ad ISPRA l'intenzione di adottare un provvedimento di deroga per il controllo della specie Storno (*Sturnus vulgaris*), ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) della direttiva 2009/147/CE e degli artt. 19 e 19 bis della l. 157/92;

VISTO il parere reso da ISPRA n. 20230 del 11/05/2020, ns. protocollo n. M1.2020.00104680 del 14/05/2020, con cui l'Istituto esprime parere favorevole alla proposta di Regione Lombardia a condizione che vengano rispettate le seguenti condizioni:

- il numero massimo di capi annualmente abbattibili nelle province indicate nella richiesta presentata da Regione Lombardia, non deve superare le 8.000 unità;
- al fine di non superare il numero di capi abbattibili, è necessaria l'adozione di un sistema centralizzato atto a conteggiare in modo tempestivo gli abbattimenti effettuati all'interno del territorio regionale;
- al fine di assicurare che si concentrino sugli esemplari responsabili dei danni, gli abbattimenti potranno essere effettuati esclusivamente in presenza di frutteti e vigneti con frutto pendente, ad una distanza non superiore a 100 metri dalle colture in frutto, nel periodo settembre-ottobre;
- non dovrà essere previsto l'utilizzo di richiami;
- a chiusura attività venga inviata a ISPRA una rendicontazione che riporti il numero capi abbattuti nel 2020 suddivisi per periodo di abbattimento e tipologia di coltura per la quale è stato necessario ricorrere agli abbattimenti stessi;

CONSIDERATO che l'attivazione del prelievo con le modalità previste nel 2019, tra cui l'adozione di una distanza non superiore a 500 metri, ha sortito un effetto positivo in termini di efficacia rispetto all'effetto dissuasivo sugli storni con conseguente contenimento dei danni;

RILEVATO che il parere reso da ISPRA rispetto alla distanza entro cui effettuare gli abbattimenti, non superiore a 100 metri dalle colture in frutto, non è supportato da elementi tecnici e scientifici e non tiene conto delle realtà agricole interessate dall'azione dissuasiva costituite da vigneti e frutteti in particolari condizioni declive nonché dal comportamento dello Storno che tende a spostarsi rapidamente tra appezzamenti coltivati circostanti anche di parecchie centinaia di metri;

RITENUTO pertanto di individuare la distanza non superiore a 500 metri dalle colture in presenza del frutto pendente, al fine di sviluppare in un'area ragionevole



Regione Lombardia

LA GIUNTA

l'azione dissuasiva sugli esemplari di storno responsabili dei danni;

RITENUTO altresì, fermo restando il numero massimo di capi annualmente abbattibili, di prevedere che l'azione di contenimento sia attuata su tutto il territorio regionale esclusivamente in presenza del frutto pendente, in virtù del summenzionato comportamento della specie;

CONSIDERATO che prevedere un numero massimo di cacciatori autorizzabili al controllo ed un numero massimo di capi prelevabili per l'intero periodo da ciascun cacciatore, siano misure adeguate ad assicurare che non venga superato il numero di 8.000 capi abbattibili come prescritto da ISPRA;

VALUTATO di individuare in 600 il numero massimo di cacciatori autorizzabili ad effettuare il controllo;

RITENUTO altresì di stabilire che i cacciatori interessati, in base alla residenza anagrafica, potranno presentare domanda di autorizzazione ai rispettivi uffici territoriali regionali agricoltura, foreste, caccia e pesca o alla Provincia di Sondrio dal 1 agosto al 30 agosto 2020 e che, qualora il numero di domande pervenute fosse superiore a 600, dovrà essere adottato il criterio limitativo dell'ordine cronologico di arrivo delle domande;

VALUTATO di autorizzare il prelievo dello storno su tutto il territorio regionale, nel periodo dall'1 settembre al 31 ottobre 2020, rimandando ad un successivo atto del dirigente competente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi la definizione del numero massimo di capi prelevabili per cacciatore, in funzione del numero di domande pervenute, al fine di garantire l'entità del prelievo entro un numero massimo di capi prelevabili (8.000);

RITENUTO pertanto di autorizzare l'esercizio della deroga di cui all'art. 9, comma 1, lettera a) della direttiva 2009/147/CE e dell'art. 19 bis della l. 157/92, relativamente al prelievo dello Storno, per la stagione venatoria 2020-2021, al fine di autorizzare il controllo della specie,

VAGLIATE ed ASSUNTE come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERA

Recepisce le premesse,

1. di autorizzare per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) della Dir. 2009/147/CE e degli artt. 19 e 19 bis della l. 157/92, il controllo dello Storno (*Sturnus vulgaris*) mediante abbattimento in deroga, nel rispetto dei tempi e modi previsti dalla vigente disciplina regionale in materia di attività venatoria, con le seguenti modalità:
 - a) il prelievo potrà essere effettuato nei frutteti e vigneti in presenza del frutto pendente nonché ad una distanza non superiore a 500 metri dalle suddette colture localizzate sul territorio regionale;
 - b) il prelievo potrà essere effettuato dai cacciatori residenti in Lombardia espressamente autorizzati dal competente ufficio agricoltura foreste caccia e pesca territoriale o dalla Provincia di Sondrio, in base alla residenza anagrafica;
 - c) ogni cacciatore dovrà annotare i capi prelevati sul tesserino venatorio utilizzando il codice della specie Storno, ovvero ST;
 - d) il prelievo potrà essere effettuato nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 ottobre 2020;
 - e) il prelievo potrà essere effettuato nelle forme da appostamento fisso e vagante, senza l'utilizzo di richiami, siano essi vivi o ausili di altra natura, con i mezzi di cui all'art. 13 della l. 157/92 e all'art. 23 della l.r. 26/93, ovvero con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi o a ripetizione semiautomatica, con caricatore contenente non più di due cartucce di calibro non superiore al dodici;
2. di stabilire un numero massimo pari a 8.000 capi prelevabili ed un numero massimo pari a 600 cacciatori autorizzabili al controllo;
3. di stabilire che i cacciatori interessati al prelievo dovranno, in base alla residenza anagrafica, fare richiesta di autorizzazione al controllo ai rispettivi uffici agricoltura foreste caccia e pesca territoriali o alla Provincia di Sondrio, nel periodo compreso tra il 1 agosto e il 31 agosto 2020 e che, in caso di superamento del numero massimo di 600, verrà adottato il criterio limitativo dell'ordine cronologico di arrivo delle domande;
4. di rimandare ad un successivo atto del dirigente competente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi la definizione



Regione Lombardia

LA GIUNTA

del caniere complessivo in funzione del numero di domande pervenute;

5. di prevedere che gli uffici territoriali regionali agricoltura, foreste, caccia e pesca e la Provincia di Sondrio trasmettano alla U.O. competente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi i dati relativi al prelievo in deroga dello Storno, mediante una rendicontazione comprendente il numero di capi abbattuti, suddivisi per periodo di abbattimento e tipologia di coltura per la quale è stato necessario ricorrere agli abbattimenti entro e non oltre il 30 aprile 2021, affinché la Giunta Regionale possa ottemperare a quanto previsto dal comma 6, art. 19bis, della l. 157/92;
6. di prevedere che i controlli saranno effettuati secondo le disposizioni previste dagli artt. 27 e 28 della L. 157/92 e dagli artt. 48 e 49 della l.r. n. 26/93;
7. di autorizzare il Dirigente competente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi ad adottare provvedimenti di limitazione o sospensione dei prelievi autorizzati qualora gli Uffici Territoriali Regionali o la Provincia di Sondrio lo richiedano, ovvero siano accertate gravi diminuzioni della consistenza numerica della specie Storno;
8. di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.L. e sulla pagina web www.regione.lombardia.it.

IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge